

COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Ai Signori/e

Commissario Straordinario con funzione di Giunta Comunale

Responsabile Settore Economico-Finanziario

Responsabile Settore Affari Legali e Servizi alla persona

Segretario generale

Veglie, 22 luglio 2020

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE - OGGETTO:

Variazione, in via d'urgenza, al bilancio previsione 2019/2021 per esercizio 2020 ai sensi dell'art. 175, co. 4 Tuel . Contributi assegnati giusta D.L. 34/2020, art. 105, co. 1 lett. a) e Decreto 25 giugno 2020 del Ministero per la famiglia

Il Revisore Unico dei Conti

Vista la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con funzione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione, in via d'urgenza, al bilancio previsione 2019/2021 per esercizio 2020 ai sensi dell'art. 175, co. 4 Tuel . Contributi assegnati giusta D.L. 34/2020, art. 105, co. 1 lett. a) e Decreto 25 giugno 2020 del Ministero per la famiglia";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato su G.U. n. 295 del 17 dicembre2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e ha contestualmente autorizzato per detti enti l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data e da ultimo il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge 77 del 17 luglio 2020, che ha ulteriormente differito il termine al 30 settembre 2020 per la suddetta approvazione;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 14 maggio 2020, il quale, a seguito dell'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre, n. 296, nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 7 maggio 2020, ha provveduto al riparto delle risorse del Fondo per le

politiche della famiglia, ammontanti complessivamente ad euro 59.419.100,00, destinando ad attività di competenza regionale e degli enti locali euro 12.000.000,00;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggi l'emergenza epidemiologica da COVID -19*";

Viste le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere in data 19 maggio 2020 emanate ai sensi dell'articolo 1, lettera f) del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 255 del 10 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e, in particolare, l'allegato 8, recante "Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19";

Visto il <u>decreto legge 19 maggio 2020, n.34,</u> recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto, in particolare, <u>l'articolo 105</u>, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale, <u>al fine di sostenere le famiglie</u>, <u>per l'anno 2020</u>, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte:

- a) <u>a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;</u>
- b) alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori, alla quale finalità è destinata una quota pari al 10 per cento delle risorse finanziarie individuate nella quota sopra citata;

Visto, altresì, il comma 3, del citato articolo 105, il quale, ai fini sopra indicati, dispone che: "Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1, medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265";

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020 con il quale si è stabilito di assegnare, per l'anno 2020, le risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed ammontanti a complessivi € 150.000.000,00 ai Comuni per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) euro 135.000.000,00, da trasferire direttamente ai Comuni per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- b) euro 15.000.000,00, da trasferire ai Comuni per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori;

Dato atto che, come indicato nell'allegato 2 del predetto DM 25 giugno 2020, il Comune di Veglie risulta assegnatario di risorse pari ad € **33.237,00**;

Considerato che

- l'articolo 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testualmente recita: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222";
- Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore";

Dato atto dell'art. 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "Ai sensi dell'articolo 42 <u>le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine",</u>

Visto il prospetto contenente l'elenco delle variazioni allegato alla suddetta proposta di deliberazione;

Considerato che le operazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162, comma 6 e 193 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 improntati al principio del pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa per l'esercizio 2020;

Verificato che il bilancio di previsione 2019/2021, assestato per effetto della presente variazione per la <u>sola annualità 2020</u>, pareggia nella previsione di competenza nel seguente modo:

Esercizio 2020: euro 24.410.375,57;

Tutto ciò premesso

Il Revisore Unico dei Conti

Esprime <u>parere favorevole</u> sulla proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 239 d. Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore Unico dei Conti Dott. <u>Antonio Ricchitelli</u>